



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110052 Oasi Xerotermica di Puys-Beaulard **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110052 OASI XEROTERMICA DI PUYS - BEAULARD

Art. 2

(Disposizioni generali)

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 3

(Disposizioni generali)

Art. 4

(Norme per i Boschi montano-subalpini di abete rosso (9410))

Art. 5

(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 6

(Disposizioni generali)

Art. 7

(Norme per praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))

Art. 8

(Norme per praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

Art. 9

(Norme per Ghiaioni xerofili calcarei e di calcescisti (8130))*

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 10

(Disposizioni generali)

Art. 11

(Norme per praterie montane da fieno (6520))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie animali

MAMMIFERI

Art. 12

(Presenza di Canis lupus)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110052 Oasi xerotermica di Puys - Beaulard, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110052 Oasi xerotermica di Puys - Beaulard e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110052 Oasi xerotermica di Puys – Beaulard”* e nel seguente Titolo III *“Misure specifiche per specie o gruppi di specie”*, nonché nell'allegato A.

TITOLO II
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI
HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110052 OASI XEROTERMICA DI PUYS -
BEAULARD

Art. 2
(Disposizioni generali)

È fatto divieto di effettuare qualsiasi attività che preveda l'utilizzo della tecnica di wolf-howling (ululato indotto) senza l'assenso del soggetto gestore. Dal 1 maggio al 30 settembre, l'assenso è previsto solo per esigenze di monitoraggio e/o ricerca.

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 3
(Disposizioni generali)

1. È obbligatorio l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi forestali:
 - a) che interessano particelle che ospitano arene di canto frequentate da *Tetrao tetrix*, individuate a seguito dei censimenti primaverili di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". In ogni caso tali arene dovranno essere rigorosamente rispettate escludendo, in un buffer di almeno 50 m da esse, qualsiasi intervento che possa comprometterne o ridurne la funzionalità;
 - b) che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal forcello durante il periodo riproduttivo, individuate a seguito dei censimenti estivi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". In ogni caso gli interventi non potranno essere eseguiti fino al termine dell'epoca in cui le nidiate necessitano di cure parentali.
2. È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, dal 1° giugno al 15 luglio.

Art. 4
(Norme per i Boschi montano-subalpini di abete rosso (9410))

1. È vietato:
 - a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
 - b) effettuare tagli di rinnovazione con apertura di buche e fessure su superfici superiori a 2000 m².
2. È obbligatorio:
 - a) l'evoluzione libera dei popolamenti subalpini, salvo gli interventi previsti dal piano di gestione o da progetti a cura del soggetto gestore;
 - b) nei popolamenti montani il periodo di curazione non può essere inferiore a 15 anni così come l'intervallo di tempo intercorrente fra l'apertura di buche – fessure adiacenti

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee, rare o scomparse per pregressa gestione (abete bianco, faggio, latifoglie mesofile, sorbo degli uccellatori);
- b) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali, mirati a diversificare la struttura verticale.

Art. 5

(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))

1. È vietato:

- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- b) pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili.

2. È obbligatorio:

- a) l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza per interventi selvicolturali a carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);
- b) l'evoluzione libera per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera h.
- c) l'evoluzione libera per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre i 1600 m s.l.m.);
- d) l'evoluzione libera per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore;
- e) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
- f) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
- g) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"*;
- h) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
- i) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori)
- b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cotica erbosa e ove necessario messa a dimora;

- c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 6

(Disposizioni generali)

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 7

(Norme per praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

2. È obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 8

(Norme per praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

1. È vietato:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. È obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
- b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 9

(Norme per Ghiaioni xerofili calcarei e di calcescisti (8130))*

1. È vietato:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico;

2. È obbligatorio:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 10

(Disposizioni generali)

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 11

(Norme per praterie montane da fieno (6520))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;

- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. È obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

TITOLO III
MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie animali

MAMMIFERI

Art. 12

(Presenza di Canis lupus)

1. Laddove il soggetto gestore individua le aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari delle specie, all'interno delle stesse si applicano i seguenti divieti:

- a) effettuare, senza l'assenso del soggetto gestore, gli interventi di cui all'art. 2, comma 7, lettera b) del Titolo II delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. 17/2814 del 18/01/2016) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- b) effettuare interventi selvicolturali (compreso l'esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- c) praticare l'attività venatoria e l'attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- d) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre;
- e) effettuare, senza l'assenso del soggetto gestore, appostamenti, anche temporanei, per l'osservazione, la fotografia o la realizzazione di video naturalistici, anche con utilizzo di trappole fotografiche;

2. Le attività da promuovere e le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) individuazione delle aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo (analisi territoriale del rischio) e incentivazione per la realizzazione di interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti per assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
- b) incentivazione di forme di sviluppo economico compatibile con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly)
- c) promuove il mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;
- d) programmazione di attività di eco- turismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, in modo particolare durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
- e) assicurare attraverso una manutenzione periodica i corridoi di passaggio esistenti sotto-stradali e sopra-stradali e nelle aree particolarmente a rischio di impatto veicolare e da treno; è altresì importante convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio mediante la realizzazione o l'adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale e ferroviaria;
- f) monitoraggio e controllo di razze canine simili al lupo in particolare dei cani lupo cecoslovacco;

- g) gestione immediata e controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
- h) incentivazione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione a carico del bestiame domestico (recinzioni, cani da guardiania, dissuasori, fladry) e applicazione di strategie locali attraverso piani di prevenzione aziendali che prevedano una gestione del pascolo e del bestiame volte a minimizzare il rischio di predazione;
- i) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
- j) promozione di tutte le attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;
- k) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es.lacci, trappole esche avvelenate);
- l) Intensificazione dell'attività di controllo e bonifica continua del territorio con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
- m) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione);

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110052 Oasi xerotermitica di Puys – Beaulard, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 Sito della Rete Natura 2000 IT1110052 Oasi xerotermitica di Puys – Beaulard

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti aperti alpini – Ambienti aperti delle montagne mediterranee – Ambienti steppici – Ambienti misti mediterranei – Corridoi di migrazione – Valichi montani 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione erbacea e arbustiva alpina – Praterie – Praterie terofitiche – Praterie umide – Ghiaioni – Rocce 	6170, 6210(*), 8130
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti forestali alpini – Ambienti forestali delle montagne mediterranee – Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie – Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio – Faggete e boschi misti mesofili – Castagneti – Querceti mesofili – Pinete med. di pini neri endemici emesogeni – Vegetazione ripariale arborea – Cespuglieti temperati 	9410, 9420
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti agricoli – Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie 	6520

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
		<i>Aricia nicias</i>	Specie inserita in liste rosse nazionali
		<i>Carabus somieri Erebia</i>	
		<i>Musaria rubropunctata</i>	
<i>Rettili</i>			
		<i>Lacerta bilineata</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
<i>Uccelli</i>			
	A223	<i>Aegolius funereus</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	
	A236	<i>Dryocopus martius</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
<i>Mammiferi</i>			
	1352	<i>Canis lupus</i>	elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
<i>Vegetali</i>			
		<i>Orchis cruenta Mueller</i>	Specie inserita in liste rosse nazionali